



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 del 29-04-2021

**OGGETTO:**MISURE PER CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA' DEGLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI 30 APRILE 2021 CON EROGAZIONE DEI SOLI SERVIZI ESSENZIALI.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", che all'art. 1 comma 1, dispone "E' fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID -19;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 219, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante " Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID -19 deliberata il 31 gennaio 2020;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID , nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante " ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020 n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19»" pubblicato nella G.U. n. 275 del 4 novembre 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 Gennaio 2020, con la quale l'Epidemia da COVID-19, è stata valutata come una emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale; Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale ed il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, del 13 gennaio 2021, con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile;

Visto il D.L. n.52 del 22/4/2021 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021;

Visti i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Campania;

Atteso che sono stati riscontrati in data odierna alcuni casi di positività al COVID-19 tra il personale dipendente;

Che occorre sanificare i locali comunali;

Che , pertanto, è necessario evitare l'accesso al pubblico;

Che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei soli servizi essenziali al pubblico devono essere garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

Che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, occorre consentire l'ingresso nei soli casi assolutamente necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Che, nei soli casi assolutamente necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e che non possano essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze della tutela della sanità pubblica;

Rilevato che è necessario disciplinare le modalità per gli accessi agli uffici della Casa Comunale, al fine di prevenire la diffusione del contagio e per consentire il lavoro agile nella maggiore misura possibile;

Visto il D.L. 33, del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze della tutela della sanità pubblica;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra

riportate e che costituiscono parte integrante;

### **ORDINA**

Che in data 30/04/2021 gli Uffici Comunali saranno chiusi al pubblico eccezione fatta per i servizi essenziali, ovvero:

Ufficio di stato civile (esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte);

Ufficio anagrafe (esclusivamente previo appuntamento per il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite o per le quali è stato già prenotato in precedenza l'appuntamento sia per il rinnovo che per il ritiro);

Ufficio Protocollo (esclusivamente per gli atti in scadenza);

Comando Polizia Locale (per comprovati motivi di necessità ed urgenza);

### **DISPONE**

- che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei soli servizi essenziali al pubblico siano garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale), accedendo ai suddetti recapiti istituzionali reperibili sul sito del Comune di Sala Consilina all'indirizzo <https://www.comunesalaconsilina.it>;

- che, al fine di limitare l'accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, è consentito l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- che, nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili relative ai servizi essenziali e che non possano essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici debbano essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione dei locali, accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, mantenimento di un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l'utenza.

- di incaricare il Segretario Generale ed i Dirigenti e Responsabile P.O. Settore Polizia Locale degli adempimenti di competenza.

### **DISPONE**

- Il presente provvedimento è efficace ad horas.

- E' affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sala Consilina e ne è data pubblicità attraverso il sito internet del Comune ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è inviata via pec a:

- Presidenza della Regione Campania
- Comando Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri Sala Consilina
- Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Salerno - Ufficio Prevenzione Collettiva Sala Consilina;
- Alla Prefettura di Salerno

Sala Consilina, li 29-04-2021

Il Sindaco  
f.to Avv. Francesco Cavallone

---

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Sala Consilina, li 29-04-2021

Il Responsabile  
f.to DOTT. LUCIO PISANO

---

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE**

Sala Consilina, li 29-04-2021

Il Responsabile  
DOTT. LUCIO PISANO

---

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Ente.**